

DECISIONE (UE) 2022/2460 DELLA COMMISSIONE**del 13 dicembre 2022****relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura nelle zone nordiche della Svezia***[notificata con il numero C(2022) 9240]***(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'atto di adesione all'Unione europea dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 142,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 96/228/CE ⁽¹⁾ la Commissione aveva approvato il regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura nelle zone nordiche della Svezia («regime di aiuti nordici») notificati dalla Svezia a norma dell'articolo 143 dell'atto di adesione al fine di ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 142 dell'atto di adesione. La decisione 96/228/CE è stata sostituita dalla decisione C(2010) 6050 della Commissione ⁽²⁾. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione (UE) 2018/479 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Poiché la Svezia è stata autorizzata ad attuare il regime di aiuti nordici di cui alla decisione (UE) 2018/479 per un periodo che scade il 31 dicembre 2022, è opportuno adottare una nuova decisione.
- (3) Con lettera del 1° luglio 2022 la Svezia ha notificato alla Commissione la sua proposta di proroga del regime di aiuti nordici. La Svezia ha proposto che la Commissione modifichi la decisione (UE) 2018/479 al fine di continuare il regime prolungandone di un anno la validità, aumentare il valore di riferimento annuo totale (il che implica un certo adeguamento dei livelli di sostegno) e modificare la data in cui la Svezia dovrebbe presentare proposte di modifica e proroga del regime.
- (4) Gli aiuti nazionali a lungo termine di cui all'articolo 142 dell'atto di adesione intendono garantire il mantenimento dell'attività agricola nelle regioni nordiche come stabilito dalla Commissione.
- (5) Tenuto conto dei fattori di cui all'articolo 142, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione, è opportuno specificare le unità amministrative, raggruppate per sottoregioni, che sono situate a nord del 62° parallelo o ad esso limitrofe e soggette a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attività agricola particolarmente difficile. Queste sottoregioni sono caratterizzate da una densità demografica pari o inferiore a dieci abitanti per chilometro quadrato, da una superficie agricola utilizzata (SAU) pari o inferiore al 10 % della superficie totale del comune e da una proporzione della SAU a seminativo destinata all'alimentazione umana pari o inferiore al 20 %. Per quanto riguarda le sottoregioni intercluse in tali zone, è opportuno inserirle nell'elenco anche se non presentano le stesse caratteristiche.

⁽¹⁾ Decisione 96/228/CE della Commissione, del 28 febbraio 1996, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Svezia (GU L 76 del 26.3.1996, pag. 29).

⁽²⁾ Decisione C(2010) 6050 della Commissione, dell'8 settembre 2010, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Svezia.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2018/479 della Commissione, del 20 marzo 2018, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Svezia (GU L 79 del 22.3.2018, pag. 55).

- (6) Al fine di facilitare l'amministrazione del regime e di allinearla al sostegno concesso a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, è opportuno includere nelle zone che ricevono aiuti ai sensi della presente decisione gli stessi comuni appartenenti alla zona delimitata a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 nell'ambito del piano strategico della PAC per l'attuazione della politica agricola comune in Svezia 2023-2027.
- (7) Come periodo di riferimento per l'esame dello sviluppo della produzione agricola e del livello di sostegno globale si dovrebbe assumere, sulla scorta delle statistiche nazionali disponibili e al fine di garantire l'applicazione uniforme a tutti i settori di produzione, l'anno 1993.
- (8) Secondo l'articolo 142 dell'atto di adesione, l'importo totale degli aiuti concessi dovrebbe essere sufficiente a mantenere l'attività agricola nelle zone nordiche della Svezia, ma il sostegno globale non dovrebbe superare il livello di sostegno accertato durante un periodo di riferimento precedente all'adesione da determinare. Al fine di concedere il sostegno di cui all'articolo 142 dell'atto di adesione a un livello adeguato, tenendo conto dei costi di produzione attuali senza però superare il livello di sostegno accertato durante il periodo di riferimento precedente all'adesione, è opportuno, in fase di determinazione del livello massimo consentito di aiuti a norma di tale articolo, considerare l'andamento dell'indice dei prezzi al consumo in Svezia dal 1993 al 2022.
- (9) Di conseguenza, sulla base dei dati dal 1993 alla fine del mese di aprile 2022, l'importo massimo degli aiuti annuali dovrebbe essere fissato a 473,75 milioni di SEK, calcolati come media del periodo di sei anni dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2028.
- (10) Al fine di semplificare il regime di aiuti nordici e di consentire alla Svezia una certa flessibilità nel distribuire gli aiuti a settori di produzione differenti, è opportuno fissare un importo massimo di aiuti medi annuali per il sostegno totale, compreso un sostegno massimo separato per la produzione e il trasporto di latte vaccino per garantire una distribuzione equilibrata del sostegno.
- (11) L'aiuto dovrebbe essere concesso con cadenza annuale sulla base dei fattori di produzione (unità di bestiame ed ettari), ad eccezione del latte vaccino per cui dovrebbe essere concesso sulla base delle unità di produzione (chilogrammi) entro i limiti totali stabiliti dalla presente decisione.
- (12) Al fine di permettere di reagire tempestivamente alla volatilità dei prezzi di produzione agricola e di mantenere le attività agricole nelle zone nordiche della Svezia, è opportuno consentire alla Svezia di stabilire, per ciascun anno civile, l'importo degli aiuti per settore all'interno di una categoria di aiuti e per unità di produzione.
- (13) A questo riguardo, la Svezia dovrebbe differenziare gli aiuti delle zone nordiche e fissare gli importi degli aiuti annuali in base alla gravità degli svantaggi naturali, agli altri obiettivi e a criteri trasparenti e giustificati connessi agli obiettivi stabiliti all'articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, dell'atto di adesione, ossia mantenere produzioni e trasformazioni tradizionali primarie particolarmente idonee alle condizioni climatiche delle regioni in causa, migliorare le strutture di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, agevolare lo smercio dei medesimi e garantire la tutela dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale.
- (14) Gli aiuti dovrebbero essere erogati annualmente in base al numero effettivo dei fattori di produzione ammissibili. Alla Svezia dovrebbe tuttavia essere consentito di erogare gli aiuti per il latte vaccino, le galline ovaiole e i suini da macello, nonché per il trasporto del latte vaccino, in rate mensili. Gli aiuti per il latte vaccino devono essere basati sulla produzione effettiva per garantire la continuità della produzione.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

- (15) La sovracompensazione ai produttori dovrebbe essere evitata e i pagamenti indebiti dovrebbero essere recuperati tempestivamente e comunque al più tardi entro il 1° giugno dell'anno successivo.
- (16) Come stabilito dall'articolo 142, paragrafo 2, dell'atto di adesione, gli aiuti concessi nell'ambito della presente decisione non dovrebbero condurre a un aumento della produzione globale tale da superare il livello tradizionale di produzione nella zona coperta dal regime di aiuti nordici.
- (17) È pertanto opportuno stabilire un numero massimo annuale di fattori di produzione ammissibili per ciascuna categoria di aiuti e un massimale annuo ammissibile per la produzione di latte vaccino a un livello pari o inferiore a quello dei periodi di riferimento.
- (18) Se il numero di fattori di produzione per una categoria o il volume della produzione di latte vaccino eccede il livello massimo stabilito per un dato anno, per rispettare le medie quinquennali, il numero di fattori di produzione ammissibili o il volume di latte vaccino dovrebbe essere ridotto di un corrispondente numero di fattori di produzione nell'anno civile successivo all'anno in cui il massimale è stato superato, ad eccezione degli aiuti a favore del trasporto del latte vaccino, delle galline ovaiole, dei maiali da macello e del latte vaccino, per i quali l'importo ammissibile può essere ridotto di un importo corrispondente all'eccedenza dell'ultimo mese dell'anno in cui il massimale è stato superato.
- (19) Poiché la notifica alla Commissione delle proposte di proroga e di modifica degli aiuti autorizzati ai sensi della presente decisione dovrebbe consentire una tempestiva preparazione della valutazione del regime, è necessario consentire che tale notifica sia effettuata nello stesso anno della relazione quinquennale e prorogare da cinque a sei anni la durata di validità dell'autorizzazione del regime di aiuti nordici.
- (20) A norma dell'articolo 143, paragrafo 2, dell'atto di adesione, la Svezia presenterà alla Commissione le informazioni sull'attuazione e gli effetti degli aiuti. Al fine di valutare meglio gli effetti a lungo termine degli aiuti e di fissare i livelli degli stessi come medie pluriannuali, è opportuno riferire sugli effetti socioeconomici degli aiuti ogni cinque anni e presentare relazioni annuali contenenti informazioni finanziarie e di altra natura necessarie a garantire che le condizioni stabilite nella presente decisione siano rispettate.
- (21) È opportuno specificare le norme applicabili alle modifiche al regime introdotte dalla Commissione o proposte dalla Svezia al fine di tutelare le legittime aspettative dei beneficiari degli aiuti e garantire la continuità del regime cosicché possano essere perseguiti in modo efficace gli obiettivi dell'articolo 142 dell'atto di adesione.
- (22) La Svezia dovrebbe garantire che siano adottate misure di controllo appropriate nei confronti dei beneficiari degli aiuti. Al fine di assicurare l'efficacia delle misure di controllo e la trasparenza dell'attuazione del regime di aiuti nordici, tali misure dovrebbero essere quanto più possibile allineate a quelle attuate nell'ambito della politica agricola comune.
- (23) Al fine di conseguire l'obiettivo di mantenere la produzione, come indicato dall'articolo 142 dell'atto di adesione, e di facilitare la gestione del sostegno, la presente decisione dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2023.
- (24) Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione (UE) 2018/479. È opportuno stabilire misure transitorie relative alle relazioni sul sostegno a norma dell'articolo 142 dell'atto di adesione erogato nel periodo 2018-2022 nell'ambito della decisione (UE) 2018/479 della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Aiuti autorizzati

1. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2028 la Svezia è autorizzata ad attuare il regime di aiuti a lungo termine in favore dell'agricoltura nelle proprie zone nordiche figuranti nell'allegato I.
2. L'importo totale degli aiuti concessi non può superare 473,75 milioni di SEK per anno civile. I massimali annuali sono considerati medie annuali degli aiuti concessi nel corso dei sei anni civili coperti dalla presente decisione.

3. Le categorie di aiuti e i settori di produzione per ciascuna categoria, i massimali medi annuali consentiti, specificati al paragrafo 2, compresi i massimali separati per la produzione e il trasporto di latte vaccino, nonché il numero massimo annuale di fattori di produzione ammissibili per categoria di aiuti sono stabiliti nell'allegato II.

4. Gli aiuti sono concessi in base ai fattori o ai volumi di produzione ammissibili come segue:

- a) per chilogrammo di latte effettivamente prodotto nel caso della produzione di latte vaccino;
- b) per unità di bestiame nel caso del settore zootecnico;
- c) per ettaro di colture e produzione orticola, comprese le bacche;
- d) a titolo di compensazione per i costi effettivi sostenuti nel caso del trasporto di latte vaccino, al netto di qualsiasi altro sostegno pubblico per gli stessi costi.

Gli aiuti legati ai volumi di produzione possono essere concessi soltanto per la produzione di latte vaccino e non possono essere legati in alcun caso alla produzione futura.

I coefficienti di conversione in unità di bestiame per i vari tipi di animali figurano nell'allegato II.

5. In conformità al paragrafo 3 ed entro i limiti di cui all'allegato II, la Svezia differenzia gli aiuti nelle proprie zone nordiche e fissa gli importi degli aiuti annuali per fattore di produzione, costo o unità di produzione sulla base di criteri oggettivi connessi alla gravità degli svantaggi naturali e degli altri fattori che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, dell'atto di adesione.

Articolo 2

Periodi di riferimento

Il periodo di riferimento di cui all'articolo 142, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, dell'atto di adesione è il 1993, sia per le quantità sia per il livello del sostegno di cui all'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3

Condizioni di concessione dell'aiuto

1. La Svezia stabilisce, entro i limiti disposti dalla presente decisione, le condizioni per la concessione degli aiuti alle varie categorie di beneficiari. Tali condizioni includono i criteri di ammissibilità e di selezione applicati e assicurano la parità di trattamento dei beneficiari.

2. Gli aiuti sono erogati ai beneficiari sulla base di fattori di produzione effettivi o, per quanto riguarda la produzione di latte vaccino, sui quantitativi effettivamente prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

3. Gli aiuti sono erogati annualmente, ad eccezione degli aiuti a favore del latte vaccino, del trasporto di latte vaccino, delle galline ovaiole e dei maiali da macello che possono essere versati in rate mensili.

4. Il superamento dei massimali annuali per i fattori di produzione o per i volumi ammissibili agli aiuti di cui all'allegato II prevede una riduzione corrispondente del numero dei fattori di produzione nell'anno successivo al superamento se gli aiuti sono pagati in rate annuali o nell'ultimo mese dell'anno se gli aiuti sono pagati mensilmente.

5. La Svezia adotta misure appropriate per prevenire il superamento di cui al paragrafo 4 quando questo appaia probabile sulla base di proiezioni statistiche ufficiali o ufficialmente verificate.

6. Il pagamento eccessivo o indebito a favore di un beneficiario è recuperato deducendo gli importi corrispondenti dagli aiuti pagati al beneficiario nell'anno successivo o è altrimenti recuperato in quell'anno se al beneficiario non è dovuto alcun aiuto. Gli importi indebiti sono recuperati entro il 1° giugno dell'anno successivo.

*Articolo 4***Disposizioni relative alle informazioni ed ai controlli**

1. Tra le informazioni fornite a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, dell'atto di adesione, la Svezia presenta alla Commissione, ogni anno entro il 1° giugno, le informazioni sull'erogazione degli aiuti concessi nell'ambito della presente decisione nel corso dell'anno civile precedente.

Queste informazioni riguardano in particolare:

- a) l'individuazione dei comuni in cui gli aiuti sono stati erogati per mezzo di una mappa dettagliata e, ove necessario, di altri dati;
- b) la produzione totale, relativa all'intero anno di riferimento, per le sottoregioni ammissibili all'aiuto nell'ambito della presente decisione, con l'indicazione delle quantità per ciascuno dei prodotti specificati nell'allegato II;
- c) il numero totale di fattori di produzione e le quantità, il numero di fattori di produzione e le quantità ammissibili all'aiuto e il numero di fattori di produzione e le quantità che beneficiano di un sostegno per settore di produzione specificato nell'allegato II con una ripartizione per prodotto per ciascun settore, compresa l'indicazione di eventuali superamenti dei massimali annuali consentiti per i fattori di produzione e le quantità, nonché la descrizione delle eventuali misure adottate per evitare tale superamento;
- d) il totale degli aiuti erogati, l'importo totale degli aiuti per categoria di aiuti e il tipo di produzione, gli importi versati ai beneficiari per fattore di produzione/altra unità, nonché i criteri per la differenziazione degli importi degli aiuti in base alla sottoregione e al tipo di azienda agricola o ad altre considerazioni;
- e) il sistema di erogazione applicato con i dettagli riguardanti eventuali anticipi sulla base di stime, pagamenti finali nonché pagamenti eccessivi rilevati e il relativo recupero;
- f) gli importi degli aiuti erogati ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio nelle unità amministrative interessate dalla presente decisione;
- g) i riferimenti alla legislazione nazionale con cui viene data attuazione agli aiuti.

2. Entro il 1° giugno 2028 la Svezia presenta alla Commissione, oltre alla relazione annuale relativa all'anno 2027, la relazione sul periodo quinquennale dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027.

La relazione indica in particolare:

- a) il totale degli aiuti erogati durante il periodo quinquennale e la loro distribuzione tra le categorie di aiuti, i tipi di produzione e le sottoregioni;
- b) per ciascuna categoria di aiuto i volumi totali di produzioni per anno e per il periodo quinquennale, il numero di fattori di produzione e i livelli di reddito degli agricoltori nelle zone ammissibili all'aiuto;
- c) l'andamento della produzione agricola, della trasformazione e della commercializzazione nel contesto socioeconomico delle zone nordiche;
- d) gli effetti degli aiuti sulla tutela dell'ambiente e sulla salvaguardia dello spazio naturale;
- e) le proposte di sviluppo degli aiuti a medio termine sulla base dei dati riportati nella relazione.

3. La Svezia fornisce i dati in una forma compatibile con le norme statistiche utilizzate dall'Unione.

4. La Svezia prende i provvedimenti necessari per l'applicazione della presente decisione e per i controlli opportuni nei confronti dei beneficiari.

5. Le misure di controllo sono armonizzate, per quanto possibile, con i sistemi di controllo applicati nell'ambito dei regimi di sostegno dell'Unione.

*Articolo 5***Applicazione delle modifiche**

1. Sulla base delle informazioni sul regime di sostegno di cui all'articolo 4 e tenuto conto del contesto nazionale e unionale della produzione agricola, nonché degli altri fattori pertinenti, entro il 1° luglio 2028 la Svezia presenterà alla Commissione proposte appropriate per prorogare e modificare gli aiuti autorizzati nell'ambito della presente decisione.
2. Qualora la Commissione decidesse di modificare la presente decisione, segnatamente in funzione di eventuali cambiamenti delle organizzazioni comuni di mercato o del regime di sostegno diretto o di modificazioni delle aliquote di aiuti di Stato autorizzati nel settore agricolo, qualsiasi modificazione degli aiuti autorizzati dalla presente decisione può essere applicata soltanto a decorrere dall'anno successivo a quello dell'adozione di detta modificazione.

*Articolo 6***Abrogazione**

La decisione (UE) 2018/479 è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tuttavia, l'articolo 4, paragrafo 2, di tale decisione continua ad applicarsi agli aiuti concessi nell'ambito della stessa nel periodo 2018 - 2022.

*Articolo 7***Applicazione**

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2023.

*Articolo 8***Destinatario**

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2022

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione

ALLEGATO I

SOTTOREGIONE 1

Provincia	Comune	Parrocchia
Dalarna	Älvdalen	Idre
Jämtland	Krokom	Hotagen
	Strömsund	Frostviken
	Åre	Åre
		Kall
		Undersåker
	Berg	Storsjö
	Härjedalen	Linsell
		Hede
		Ljusnedal
		Tännäs
Västerbotten	Storuman	Tärna
	Sorsele	Sorsele
	Dorotea	Risbäck
	Vilhelmina	Vilhelmina
Norrbotten	Arvidsjaur	Arvidsjaur
	Arjeplog	Arjeplog
	Jokkmokk	Jokkmokk
		Porjus
	Pajala	Muonionalusta
		Junosuando
	Gällivare	Gällivare
		Nilivaara
		Malmberget
	Kiruna	Jukkasjärvi
		Vittangi
		Karesuando
Zona agricola sottoregione 1		6 700 ha

SOTTOREGIONE 2

Provincia	Comune	Distretto
Dalarna	Malung	Lima
		Transtrand
	Älvdalen	Särna
Västernorrland	Örnsköldsvik	Trehörningsjö

Jämtland	Ragunda	Borgvattnet
		Stugun
	Bräcke	Bräcke
		Nyhem
		Håsjö
		Sundsjö
		Revsund
		Bodsjö
	Krokom	Näskott
		Aspås
		Ås
		Laxsjö
		Föllinge
		Offerdal
		Alsen
	Strömsund	Ström
		Alanäs
		Gåxsjö
		Hammerdal
		Bodum
		Tåsjö
	Åre	Mattmar
		Mörsil
		Hallen
	Berg	Berg
		Hackås
		Oviken
		Myssjö
		Åsarne
		Klövsjö
		Rätan
	Härjedalen	Sveg
		Vemdalen
		Ängersjö
		Lillhärdal
	Östersund	Östersund
		Frösö
		Sunne
		Näs

Västerbotten	Vindeln	Lockne
		Marieby
		Brunflo
		Kyrkås
		Lit
		Häggenås
		Vindeln
		Åmsele
		Norsjö
		Malå
		Storuman
		Sorsele
		Dorotea
		Åsele
Norrbotten	Lycksele	Fredrika
		Lycksele
		Björksele
		Örträsk
	Skellefteå	Boliden
		Fällfors
		Jörn
		Kalvträsk
	Jokkmokk	Vuollerim
		Svanstein
		Pajala
		Korpilombolo
	Gällivare	Tärendö
		Hakkas
Zona agricola sottoregione 2		46 600 ha

SOTTOREGIONE 3

Provincia	Comune	Distretto
Värmland	Torsby	Södra Finnskoga
Dalarna	Älvdalen	Älvdalen
Gävleborg	Nordanstig	Hassela
	Ljusdal	Hamra
		Los
		Kårböle

Västernorrland	Ånge	Haverö
	Timrå	Ljustorp
	Härnösand	Stigsjö
		Viksjö
	Sundsvall	Indal
		Holm
		Liden
	Kramfors	Nordingrå
		Vibygerå
		Ullånger
		Torsåker
	Sollefteå	Graninge
		Junsele
		Edsele
		Ramsele
	Örnsköldsvik	Örnsköldsvik
		Anundsjö
		Skorped
		Sidensjö
		Nätra
		Själevad
		Mo
Jämtland	Ragunda	Gideå
	Bräcke	Björna
	Krokom	Ragunda
	Strömsund	Hällesjö
	Åre	Rödön
	Härjedalen	Fjällsjö
		Marby
		Älvros
		Överhogdal
		Ytterhogdal
Västerbotten	Östersund	Norderö
	Nordmaling	Nordmaling
	Bjurholm	Bjurholm
	Robertsfors	Bygdeå
		Nysätra
	Vännäs	Vännäs
	Umeå	Umeå Landsförsamling

Norrbotten	Skellefteå	Tavelsjö
		Sävar
		Skellefteå Landsförsamling
		Kågedalen
		Byske
	Överkalix	Lövånger
		Burträsk
		Överkalix
		Kalix
		Nederkalix
	Övertorneå	Töre
		Övertorneå
	Älvsbyn	Hietaniemi
		Älvsby
	Luleå	Luleå Domkyrkoförsamling
		Örnäset
		Nederluleå
		Råneå
		Piteå
	Boden	Piteå Stadsförsamling
		Hortlax
		Piteå Landsförsamling
		Norrfjärden
		Överluleå
	Haparanda	Gunnarsbyn
		Edefors
		Sävast
Nedertorneå-Haparanda		
Karl Gustav		
Zona agricola sottoregione 3		
108 650 ha		

SOTTOREGIONE 4

Provincia	Comune	Distretto
Värmland	Torsby	Lekvattnet
		Nyskoga
		Norra Finnskoga
		Dalby
		Norra Ny
	Filipstad	Rämmen
	Hagfors	Gustav Adolf

Dalarna	Vansbro	Järna
		Nås
		Äppelbo
	Malung	Malung
	Rättvik	Boda
		Ore
	Orsa	Orsa
	Mora	Våmhus
		Venjan
	Falun	Bjursås
Gävleborg	Ludvika	Säfsnäs
	Ovanåker	Ovanåker
		Voxna
	Nordanstig	Ilsbo
		Harmånger
		Jättendal
		Gnarp
		Bergsjö
	Ljusdal	Ljusdal
		Färila
Västernorrland		Ramsjö
		Järvsö
	Bollnäs	Rengsjö
		Undersvik
		Arbrå
	Hudiksvall	Bjuråker
	Ånge	Borgsjö
		Torp
	Timrå	Timrå
		Hässjö
		Tynderö
	Härnösand	Härnösands Domkyrkoförsamling
		Högsjö
		Häggdånger
		Säbrå
		Hemsö
	Sundsvall	Sundsvalls Gustav Adolf
		Skönsmon

Jämtland Västerbotten	Kramfors	Skön
		Alnö
		Sättna
		Selånger
		Stöde
		Tuna
		Attmar
		Njurunda
		Gudmundrå
		Nora
	Sollefteå	Skog
		Bjärträ
		Styrnäs
		Dal
		Ytterlännäs
		Sollefteå
		Multrä
		Långsele
		Ed
		Resele
	Örnsköldsvik	Helgum
		Ådals-Liden
		Boteå
		Överlännäs
		Sånga
	Ragunda	Arnäs
		Grundsunda
	Umeå	Fors
		Umeå Stadsförsamling
		Teg
		Ålidhem
		Holmsund
		Hörnefors
		Holmön
		Umeå Maria
		Skellefteå Sankt Olov
		Skellefteå Sankt Örjan
Skellefteå	Bureå	
Zona agricola sottoregione 4		
69 050 ha		

SOTTOREGIONE 5

Provincia	Comune	Distretto
Värmland	Kil	Boda
	Eda	Eda
		Järnskog
		Skillingmark
		Köla
	Torsby	Fryksände
		Vitsand
		Östmark
	Grums	Värmskog
	Årjäng	Silbodal
		Sillerud
		Karlanda
		Holmedal
		Blomskog
		Trankil
		Västra Fågelvik
		Töcksmark
		Östervallskog
	Sunne	Gräsmark
		Lysvik
	Filipstad	Gåsborn
	Hagfors	Hagfors
		Ekshärad
		Norra Råda
		Sunnemo
	Arvika	Arvika Östra
		Arvika Västra
		Stavnäs
		Högerud
		Glava
		Bogen
		Gunnarskog
		Ny
		Älgå
		Mangskog
		Brunskog
	Säffle	Svanskog

Dalarna	Gagnef	Långserud
		Mockfjärd
		Gagnef
	Leksand	Floda
		Leksand
		Djura
		Ål
		Siljansnäs
	Rättvik	Rättvik
	Mora	Mora
	Falun	Sollerön
		Svärdsjö
		Enviken
Gävleborg	Ockelbo	Ockelbo
	Ovanåker	Alfta
	Gävle	Hamrånge
	Söderhamn	Söderhamn
		Sandarne
		Skog
		Ljusne
		Söderala
		Bergvik
		Mo
		Trönö
		Norråla
		Bollnäs
	Bollnäs	Bollnäs
		Segebersta
		Hanebo
		Hudiksvall
		Idenor
		Hälsingtuna
		Rogsta
		Njutånger
		Enångers
		Delsbo
		Norrbo
		Forsa
Hög		
Zona agricola sottoregione 5		
72 300 ha		

ALLEGATO II

	Aiuto medio massimo annuale per il periodo di sei anni dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2028 (in milioni di SEK)	Numero massimo annuale di fattori di produzione ammissibili ⁽¹⁾
Aiuti a favore del latte vaccino e del trasporto di latte vaccino		450 000 tonnellate per ciascuna categoria di aiuti
Capre, maiali da macello, scrofe, galline ovaiole		17 000 UB
Frutti rossi, verdura e patate		3 660 ettari
AIUTI TOTALI	473,75 ⁽²⁾	

(¹) Tasso di conversione in unità di bestiame (UB): una capra è pari a 0,20 UB, una gallina ovaiole a 0,01 UB, una scrofa a 0,33 UB e un maiale da macello a 0,10 UB.

(²) Di cui un sostegno massimo di 443,44 milioni di SEK può essere concesso alle categorie latte vaccino e trasporto di latte vaccino.